



Direzione centrale
coordinamento giuridico

All'Ispettorato interregionale del lavoro di Napoli

e p.c.

all'Ispettorato territoriale del lavoro di Caserta

alla Direzione centrale tutela, sicurezza e vigilanza
del lavoro

alla Ispettorati interregionali del lavoro di Milano,
Roma e Venezia

Oggetto: ricorso a CIGO COVID – 19 (art. 19, D.L. n. 18/2020 – art. 41, D.L. n. 23/2020) da parte di aziende oggetto di verbale unico di accertamento per lavoro nero.

In merito alla richiesta di parere di cui in oggetto, pervenuta da codesto Ispettorato interregionale con nota prot. n. 4567 del 24 aprile 2020, questo Ufficio fornisce i seguenti chiarimenti.

L'Ispettorato territoriale di Caserta, che legge per conoscenza, ha sollevato la questione afferente alla compatibilità della richiesta di cassa integrazione con causale CIGO COVID19 disciplinata dall'articolo 19, D.L. n. 18/2020 anche in relazione a dipendenti regolarizzati a seguito di accesso ispettivo.

Come noto, il citato articolo 19 al comma 1 prevede che *"i datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020"*.

Tale possibilità è prevista in relazione ai lavoratori che *"...devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020"*.

Su tale disposizione è intervenuto il D.L. n. 23 dell'8 aprile 2020 che all'articolo 41 ha stabilito l'estensione delle disposizioni di cui sopra anche *"ai lavoratori assunti dal 24 febbraio al 17 marzo 2020"*.

L'accesso ai trattamenti di integrazione salariale quindi appare essere condizionato alla circostanza che il lavoratore **sia stato assunto entro il termine del 17 marzo** (termine che potrebbe essere peraltro oggetto di ulteriore estensione per effetto di provvedimenti normativi in corso di definizione).

In ragione di ciò non sembrano sussistere motivi ostativi alla concessione del trattamento della cassa integrazione CIGO COVID – 19, in quanto dal quesito prospettato emerge che i lavoratori interessati dell'azienda ispezionata sono stati assunti, anche se ai fini della revoca del provvedimento di sospensione, il 31 gennaio 2020.

IL DIRETTORE CENTRALE
Dott. Danilo PAPA

IF/adb-fm

Direzione centrale
coordinamento giuridico

Piazza della Repubblica, 59
00185 Roma

www.ispettorato.gov.it
dcgiuridica@ispettorato.gov.it
dcgiuridica@pec.ispettorato.gov.it